

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2990 del 20/06/2019
Oggetto	D.LGS 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 2318 DEL 05.07.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 2388 DEL 12.07.2012, N. 533 DEL 14.02.2013, N. 684 DEL 25.02.2013, N. 3273 DEL 07.11.2014 E DET-AMB-2017-3391 DEL 29.06.2017 PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) DI POTENZA 999 KWE SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA SNC - SOCIETA' AGRICOLA CASTIGLIONE BIOGAS S.R.L. - SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA VIA VITTORIO BORGHESI N. 21 - P.IVA/CODICE FISCALE 03978230401
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3031 del 18/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti GIUGNO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.LGS 387/2003 E S.M.I. - MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 2318 DEL 05.07.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI N. 2388 DEL 12.07.2012, N. 533 DEL 14.02.2013, N. 684 DEL 25.02.2013, N. 3273 DEL 07.11.2014 E DET-AMB-2017-3391 DEL 29.06.2017 PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) DI POTENZA 999 KWE SITO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA SNC - **SOCIETA' AGRICOLA CASTIGLIONE BIOGAS S.R.L.** - SEDE LEGALE IN COMUNE DI CESENA VIA VITTORIO BORGHESI N. 21 – P.IVA/CODICE FISCALE 03978230401

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- in data 21.03.2019 è pervenuta presso questo Ente istanza, a firma del legale rappresentante della Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l., con sede legale in Comune di Cesena via Vittorio Borghesi n. 21 – P.IVA/Codice fiscale 03978230401, per il rilascio del Provvedimento di modifica non sostanziale all'Autorizzazione Unica n. 2318 del 05.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni n. 2388 del 12.07.2012, n. 533 del 14.02.2013, n. 684 del 25.02.2013, n. 3273 del 07.11.2014 e DET-AMB-2017-3391 del 29.06.2017 per l'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenza 999 kWe sito in Comune di Ravenna, via Guarniera snc;
- il procedimento unico è stato scelto dal proponente in alternativa alla procedura semplificata di cui al DM 10.09.2010 e al D.Lgs. 28/2011; infatti il DM 10 settembre 2010 (Linee Guida nazionali per impianti a fonti rinnovabili) al punto 11.1 recita che "*Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico*";
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento;
- la suddetta istanza è stata acquisita agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con protocollo PG 2019/45970; PG 2019/45978 e PG 2019/45980 del 21.03.2019;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 05.03.2019;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*, in particolare l’art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
 - *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
 - *“L’autorizzazione di cui al comma 3 e’ rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs 387/03 ed in particolare ha introdotto all’art.12 il comma 4-bis che recita:
 - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto. “*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti*

elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e s.m.i.;

- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “*Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative*” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 “*Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico*”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “*Nuova direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*”;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l’esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “*Norme per la riduzione del rischio sismico*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 “*Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l’esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola*”;
- Decreto n. 209 del 15 dicembre 2017 – Regolamento regionale 15 dicembre 2017 n. 3 “*Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue*”;
- Delibera di Giunta Regionale 09 novembre 2011, n. 1495 “*Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas*”;
- Delibera di Giunta Regionale 24 ottobre 2011, n. 1496 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del DLgs 152/06 “Norme in materia ambientale*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 “*Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 “*Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae*” ;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO CHE:

- in merito alle verifiche antimafia in data 25.03.2019 è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Ravenna attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0021681_20190325;
- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna nota iscritta al PG 2019/71218 del 06.05.2019;
- ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PG 2019/48009 del 26.03.2019 ha comunicato al proponente e agli Enti chiamati ad esprimersi l'avvio del procedimento e l'indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea sincrona per il giorno 11.04.2019;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la modifica non sostanziale a riguardo la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportati e conservati agli atti della pratica SINADOC 2019/10083 di cui al presente provvedimento e **riportati per esteso** nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" **Allegato sub A)** al presente provvedimento parte integrante e sostanziale dello stesso:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
PG 2019/87522 del 03.06.2019	Relazione tecnica	ARPAE – Area Prevenzione Ambientale – Area Est Servizio Territoriale –

		Distretto di Ravenna
PG 2019/88035 del 04.06.2019	Parere favorevole con prescrizioni	Comune di Cervia Settore Programmazione e Gestione del Territorio
PG 2019/59161 del 12.04.2019	Parere favorevole	Unione della Romagna Faentina – Settore lavori Pubblici Servizio Progettazione Infrastrutture e Manutenzione Faenza
PG 2019/58606 del 11.04.2019	Parere in merito alle condizioni di percorribilità delle strade di competenza	ANAS S.p.A. - Coordinamento Territoriale Nord Est Area Compartmentale Emilia Romagna
PG 2019/63372 del 18.04.2019	Parere non pertinente	Autostrade per l'Italia S.p.A.

- Le modifiche richieste riguardano, modifica della forma dell'esistente vasca di stoccaggio del digestato chiarificato precedentemente autorizzata con Provvedimento n 3391/2017 e la rimodulazione delle quantità delle biomasse già autorizzate e come di seguito descritte:
 - riduzione dell'insilato di mais a 10.300 t; riduzione dell'insilato di sorgo a 10 t;
 - mantenimento dei quantitativi autorizzati con Provvedimento n. 3391/2017 di insilato di frumento tenero, insilato di triticale e insilato di orzo;
 - riduzione dei quantitativi di barbabietola a 10 t;
 - riduzione dei quantitativi di melasso a 30 t;
 - incremento di sottoprodotto di lettiera avicola da broiler (pollina con alto tenore di secco $\geq 60\%$) da 3.300 t a 4.517 t con gestione tramite stoccaggio da realizzarsi all'interno dell'impianto in una delle trincee disponibili rispettando le condizioni imposte dalla DGR 1495/2011, in contenitori coperti con telone tamponati ai lati dal muro della trincea e da sponde amovibili tipo new jersey;
 - mantenimento dei quantitativi autorizzati con Provvedimento n. 3391/2017 di sansa di olive pari a 250 t e di buccette di pomodoro pari a 500 t;
 - incremento della quantità dei sottoprodotti orticoli da 3.000 t a 3500 t, con carico diretto in tramoggia;
 - mantenimento dei quantitativi autorizzati con Provvedimento n. 3391/2017 di scarti vegetali di mele e pere pari a 400 t;
 - riduzione dei quantitativi in ingresso da 350 t a 60 t dei sottoprodotti di lavorazione del frumento;
 - riduzione dei quantitativi in ingresso da 200 t a 60 t della frazione cernita dei cereali e residui di magazzino;
 - riduzione dei quantitativi in ingresso da 300 t a 30 t dei residui di estrazione dei latti vegetali;
 - coadiuvanti per 4 t;
 - Acque di ricircolo per 1000 t;

TENUTO CONTO CHE:

- la Conferenza dei Servizi, indetta e convocata con comunicazione PG 2019/48009 del 26.03.2019, si è insediata il giorno 11.04.2019 (1° seduta) ed ha analizzato tutta la documentazione prodotta dal proponente (PG 2019/45970; PG 2019/45978; PG 2019/45980 del 21.03.2019);
- l'esito (verbale) della prima seduta è stato trasmesso con nota PG 2019/59761 del 12.04.2019 agli Enti coinvolti nel procedimento e alla Società proponente. Con medesima nota PG 2019/59761 sono stati richiesti elementi integrativi. La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento;
- in data 09.05.2019, entro i termini concessi, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha acquisito agli atti con PG 2019/73744 la documentazione integrativa;
- al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione unica in modifica non sostanziale richiesta per le modifiche presentate, con nota PG 2019/82724 del 24.05.2019 è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea per il giorno 04.06.2019;
- con nota PG 2019/88752 del 05.06.2019 è stato trasmesso il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 10083/2019 di cui al presente provvedimento presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna e le valutazioni della Conferenza dei Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" **Allegato sub A)** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE:

- durante i lavori della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i documenti, le espressioni, pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione alle modifiche proposte per l'impianto in progetto (come sopra elencati) e non sono stati espressi dissensi attraverso altre modalità;
- l'autorizzazione ha una durata pari alla vita media utile dell'impianto pari a 20 anni, come definito dall'Allegato 1 del D.M. 06.07.2012, a decorrere dalla data di esecutività del Provvedimento del dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 2318 del 05/07/2012;
- in sede di Conferenza dei Servizi è stato valutato che sulla base della proposta progettuale avanzata, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera f) della L.R. 15/2013, tali modifiche siano assoggettate a variante edilizia in corso d'opera, SCIA, pertanto il provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica terrà luogo del titolo edilizio sopra citato;

ACCERTATO CHE il proponente:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi della DDG n. 55 del 05.04.2016 la Società Agricola Castiglione Biogas srl ha presentato l'Appendice 1 del 07.08.2017 e l'Appendice 2 del 29.08.2017 di variazione alla polizza fidejussoria n. 399013 del 01.08.2012, acquisite agli atti di ARPAE SAC di Ravenna rispettivamente con PGRA 2017/11058 del 11.08.2017 e con PGRA 2017/12148 del 08.09.2017, riguardanti l'adeguamento della polizza fidejussoria di un valore pari a 15.000 euro, per la dismissione delle nuove opere approvate con Provvedimento di Modifica Non Sostanziale n. 3391 del 29.06.2017, e l'aggiornamento della medesima

polizza in base al tasso di inflazione programmata ISTAT al 01.08.2017, emesse da Elba Assicurazioni S.p.A con sede legale in Milano, Via Mecenate n. 90 – 20138 Milano (MI) iscritta all'Albo delle Imprese n. 1.00167, elevando l'importo garantito alla cifra di 170.181,40 € (diconsi Centosettantamilacentottantuno/40 euro). Viste le modifiche richieste dalla Società, non risulta necessario un ulteriore aggiornamento/adeguamento della polizza fidejussoria;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione alle modifiche all'impianto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO:

- che sulla base di quanto riportato in narrativa nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" (**allegato sub A**), l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- il progetto autorizzato con il presente provvedimento risulta depositato agli atti alla pratica SINADOC n 2019/10083 di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- Il procedimento unico, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 17.07.2019 come meglio dettagliato nella seguente tabella:

Avvio del procedimento - presentazione istanza	21.03.2019
Richiesta integrazioni e sospensioni dei termini	11.04.2019
Presentazione integrazioni	09.05.2019
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg + sospensione)	17.07.2019

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1. DI MODIFICARE** l'Autorizzazione Unica n. 2318 del 05.07.2012 e successive modifiche ed integrazioni n. 2388 del 12.07.2012, n. 533 del 14.02.2013, n. 684 del 25.02.2013, n. 3273 del 07.11.2014 e DET-AMB-2017-3391 del 29.06.2017, rilasciati alla Società Agricola Castiglione Biogas S.r.l., con sede legale in Comune di Cesena via Vittorio Borghesi n. 21 – P.IVA/Codice fiscale 03978230401, ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., limitatamente alla richiesta di modifica della forma dell'esistente vasca di stoccaggio del digestato chiarificato precedentemente autorizzata con Provvedimento n. 3391/2017 e la rimodulazione delle quantità delle biomasse già autorizzate con particolare riguardo all'incremento della lettiera avicola con S.S. > 60%, per l'impianto a fonte rinnovabile (biogas) della potenza di 999 kWe e relative opere connesse sito in Comune di Ravenna, via Guarniera snc, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti alla pratica SINADOC n. 10083/2019, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni individuate nel documento "Esito dei lavori della Conferenza dei Servizi" **Allegato sub A)** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 2. DI DARE ATTO** che, il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3. DI DARE ATTO** che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica i seguenti elaborati:
 - **Allegato sub A) – “Esito della Conferenza dei Servizi”;**
 - **Allegato 1 – Allegato I Elaborato I Relazione Tecnica di variante rev 01 maggio 2019;**
 - **Allegati 2 – Allegato 2 Tavola 5 Planimetria Stato Modificato rev 00 marzo 2019;**
- 4. DI STABILIRE CHE** la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;

5. **DI DICHIARARE** che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
6. **DI STABILIRE** ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;
7. **DI STABILIRE** che la Società Agricola Castiglione Biogas s.r.l. dovrà impegnarsi a fornire comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna e al Comune di Ravenna della cessazione dell'esercizio dell'impianto, nonché comunicazione di inizio e fine lavori di dismissione dell'impianto. La garanzia finanziaria verrà svincolata secondo i termini di legge;
8. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2019/92879 del 12.06.2019 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig. Luca Mutti, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Castiglione Biogas s.r.l. con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01180591042243 con data di emissione 06.06.2019;
9. **DATO ATTO** che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
10. **DI DARE ATTO** che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (pratica SINADOC n. 2019/10083);
11. **DI CONFERMARE** tutte le condizioni, obblighi e prescrizioni indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
12. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
13. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società Agricola Castiglione Biogas s.r.l. e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
14. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebutti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.